

32 del 19 ottobre 2009, che ha prorogato al 31 maggio 2010 il termine previsto dall'articolo 2 del richiamato decreto commissariale n. 7 del 20 maggio 2009;

Considerato che ai sensi dell'art. 2 del citato decreto commissariale n. 7 del 2009, come modificato dal decreto n. 32 del 19 ottobre 2009, le aree interessate devono essere acquisite al patrimonio indisponibile del Comune di L'Aquila, con provvedimenti da adottarsi entro la data del 31 maggio 2009;

Vista la nota n. 0017579 del 13 maggio 2010, con la quale il Capo del Dipartimento della Protezione Civile dichiara che la procedura non è stata ultimata né risultano completate le connesse attività di competenza dell'Agenzia del Demanio ai sensi della convenzione e del relativo atto aggiuntivo;

Considerato che con la richiamata nota n. 0017579 del 13 maggio 2010 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile chiede al Commissario delegato per la ricostruzione di voler adottare un ulteriore proroga del citato termine del 31 maggio 2010;

Considerato che in ragione della molteplicità dei procedimenti in corso, relative a oltre 500 ditte per un totale di 950 particelle catastali, e tenuto conto altresì dei carichi di lavoro allo stato sostenuti dalla struttura commissariale per fronteggiare la situazione emergenziale, appare necessario disporre la proroga del predetto termine alla data del 30 novembre 2010;

DECRETA

Articolo 1

Per le motivazioni esposte nelle premesse, il termine previsto all'art. 2 del decreto commissariale n. 7 del 20 maggio 2009 è prorogato al 30 novembre 2010.

Articolo 2

Il presente provvedimento è pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio del Comune

di L'Aquila.

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Lazio – Roma, nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e nella sezione "Ricostruzione" del sito internet della Regione Abruzzo.

L'Aquila, li 20 maggio 2010

IL COMMISSARIO DELEGATO PER LA
RICOSTRUZIONE
PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
Dott. Gianni Chiodi

COMMISSARIO AD ACTA

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA
PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI
RIENTRO DAI DISAVANZI
DEL SETTORE SANITARIO
DELLA REGIONE ABRUZZO
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri
dell'11/09/2008)

DECRETO 07.06.2010, n. 3:

Piano di rientro disavanzi di cui all'accordo del 06.03.2007. Decreto di modifiche alla legge regionale 10 marzo 2008 n. 5 "Un sistema di Garanzie per la salute – Piano Sanitario Regionale 2008 – 2010" – All. 2.3 "Linee guida per la costituzione dell'Organismo Regionale per l'Accreditamento (O.R.A.)".

Pescara, 7.06.2010 N. 3 del Registro dei Decreti

IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per

l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

Considerato che la predetta deliberazione individua, quale specificazione della funzione attribuita al Commissario, la realizzazione di alcuni interventi prioritari tra i quali è compreso quello inerente la revoca o modifica dei provvedimenti regionali approvati dalla regione in carenza o difformità dal preventivo parere di approvazione da parte dei Ministeri interessati all'attività di affiancamento, in coerenza con le linee del Piano di rientro;

Dato atto, in particolare, che con l'atto di nomina al Commissario è stato attribuito uno specifico incarico per l'attuazione della normativa nazionale in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, da realizzare anche **“mediante adeguamento della vigente normativa regionale”**;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 13 marzo 2007, con cui è stato approvato l'accordo sottoscritto in data 6 marzo 2007 tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l'approvazione del Piano di Rientro e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30.12.2004 n. 311;

Visto l'allegato 2.3 della L.R. 10 marzo 2008 n. 5 “Un sistema di Garanzie per la salute – Piano Sanitario Regionale 2008 – 2010” (Piano sanitario regionale 2008 – 2010), recante Linee guida per la costituzione dell'Organismo Regionale per l'Accreditamento;

Visto, in particolare, il paragrafo 2.2.2, che indica la composizione minima del Comitato di Coordinamento di Coordinamento Regionale per l'Accreditamento (C.C.R.A), avente funzioni di direzione e organizzazione del sistema regionale di accreditamento, come di seguito testualmente indicato:

- “- *Responsabile della Direzione Sanità della Regione Abruzzo;*
- *Direttore Generale dell'Agenzia Sanitaria Regionale (ASRAbruzzo);*
 - *Dirigenti/Referenti area accreditamento ASR Abruzzo (n.3);*
 - *Dirigente del Servizio Controllo e Vigilanza (Direzione Sanità);*
 - *Dirigente del Servizio Assistenza Distrettuale – Attività Territoriale Sanitaria Riabilitativa e Medicina sociale (Direzione Sanità)*
 - *Dirigente del Servizio Assistenza Ospedaliera Pubblica e Privata (Direzione Sanità);”*

Visto l'art. 25 della L.R. 30.04.2009, n. 6, disciplina le funzioni, i compiti e la struttura dell'Agenzia Sanitaria Regionale, abrogando *in parte qua* la legge di Piano sanitario regionale (L.R. 10 marzo 2008 n. 5) e stabilendo l'articolazione organizzativa della medesima Agenzia in tre Sezioni a cui sono preposti tre Dirigenti;

Dato atto che la composizione minima del C.C.R.A. debba esser modificata, in adeguamento alla normativa sopravvenuta, prevedendo che il riferimento a Dirigenti/Referenti area accreditamento ASR Abruzzo (n. 3) sia sostituito con l'indicazione – a componente di diritto – del Dirigente della Sezione preposta all'esercizio delle funzioni in materia di autorizzazione ed accreditamento;

Atteso che il presente decreto riveste i caratteri di indifferibilità e di urgenza, tali da necessitare il rinvio della acquisizione del parere di approvazione proprio dei Dicasteri della Salute e dell'Economia e delle Finanze - di cui all'Accordo siglato con la Regione Abruzzo per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario – successivamente alla sua emanazione;

Visto l'art. 120 della Costituzione;

DECRETA

ART. 1

1. Il disposto di cui al paragrafo 2.2.2. dell'allegato 2.3 della L.R. 10 marzo 2008 n. 5 è sospeso, limitatamente alla frase "Dirigenti/Referenti area accreditamento ASR Abruzzo (n. 3)" che è sostituita con la seguente: "Dirigente dell'ASR Abruzzo preposto all'area dell'autorizzazione ed accreditamento".
2. La sospensione è disposta per il periodo corrispondente alla durata del mandato commissariale, o sino all'eventuale abrogazione, ove anteriore.

ART. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.
2. E' fatto a chiunque obbligo di osservarlo e, a chi spetti, di farlo osservare.

Pescara, li

IL COMMISSARIO AD ACTA
Dr. Giovanni Chiodi

IL COMMISSARIO AD ACTA
PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RIENTRO DAI DISAVANZI
DEL SETTORE SANITARIO
DELLA REGIONE ABRUZZO
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri
dell'11/12/2009)

DECRETO 07.06.2010, n. 4:

LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 10-03-2008 (PIANO SANITARIO REGIONALE 2008/2010). SOSPENSIONE DISPOSIZIONI DI CUI AL PUNTO 5.2.4.2.1..

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009 con la quale il

Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo, dr. Giovanni Chiodi, è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

Atteso che tra gli interventi attribuiti al Commissario è previsto anche quello relativo alla revoca o modifica dei provvedimenti regionali approvati dalla regione in carenza o difformità del preventivo parere di approvazione da parte dei Ministeri interessati all'attività di affiancamento, in coerenza con le linee del piano di rientro

Vista la legge regionale n. 5 del 10-03-2008 con la quale si è provveduto ad approvare il Piano Sanitario Regionale 2008/2010;

Visto il paragrafo **5.2.4.2.1 "L'UVM nella regolarizzazione dell'accesso al sistema residenziale"** del surrichiamato Piano, con il quale si è provveduto, fra l'altro, a regolamentare le modalità di accesso alle prestazioni residenziali e semiresidenziali, alle prestazioni di riabilitazione in regime ambulatoriale e domiciliare erogate dagli istituti di riabilitazione ex art. 26 della legge 833/78 nonché alle strutture residenziali psichiatriche;

Considerato che nel paragrafo di che trattasi al punto 1) **"Le UVM deputate al rilascio delle autorizzazioni"** è previsto che *"Nel caso siano trascorsi più di 3 (tre) giorni lavorativi senza parere dell'UVM vale il silenzio assenso, ed il paziente può accedere direttamente alle prestazioni richieste. Tale assenso avrà valore fino alla valutazione da parte dell'UVM che potrà: a) confermare regime e livello di assistenza individuato dalla equipe della struttura; b) proporre modifiche di regime/livello di assistenza; c) disporre, da quella data, la dimissione del paziente o comunque la sua esclusione dalla copertura da parte del SSN per quella prestazione"*. *"L'UVM di cui al punto b) è tenuta a fornire risposta entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di presentazione*

della stessa nonché il relativo progetto personalizzato. Nel caso siano trascorsi più di 10 (dieci) giorni lavorativi senza che l'UVM abbia espresso il proprio parere, vale il silenzio assenso ed il paziente può accedere direttamente alle prestazioni richieste. Tale assenso vale fino a valutazione da parte della UVM di cui sopra che potrà: a) confermare o modificare regime e livello di assistenza individuato dall'equipe sanitaria della struttura; b) confermare o modificare il progetto personalizzato; c) disporre, da quella data, la dimissione del paziente o comunque la sua esclusione dalla copertura SSN per quella prestazione”

Rilevato che la vigenza delle surrichiamate disposizioni non consente di poter assicurare pienamente il rispetto dei tetti di spesa assegnati alle strutture private di che trattasi atteso che la possibilità per il paziente di accedere direttamente a dette tipologie assistenziali, senza il preventivo assenso dell'U.V.M., non consente alle USL il costante controllo della spesa sanitaria con riferimento alle prestazioni di che trattasi e, pertanto, le disposizioni in parola non appaiono coerenti che le linee del piano di rientro;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sospensione degli effetti delle disposizioni surrichiamate;

Atteso che il presente decreto riveste i caratteri di indifferibilità e di urgenza, tali da necessitare il rinvio della acquisizione del parere di approvazione proprio dei Dicasteri della Salute e dell'Economia e delle Finanze - di cui all'Accordo siglato con la Regione Abruzzo per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario - successivamente alla sua emanazione;

Visto l'art. 120 della Costituzione Italiana;

DECRETA

ART. 1

1. Sono sospese le disposizioni di cui al punto 5.2.4.2.1. della Legge regionale n. 5/2008 e precisamente: “Nel caso siano trascorsi più di 3 (tre) giorni lavorativi senza parere dell'UVM vale il silenzio assenso, ed il paziente può accedere direttamente alle prestazioni richieste. Tale assenso avrà valore fino alla valutazione da parte dell'UVM che potrà: a) confermare regime e livello di assistenza individuato dalla equipe della struttura; b) proporre modifiche di regime/livello di assistenza; c) disporre, da quella data, la dimissione del paziente o comunque la sua esclusione dalla copertura da parte del SSN per quella prestazione”. “L'UVM di cui al punto b) è tenuta a fornire risposta entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di presentazione della stessa nonché il relativo progetto personalizzato. Nel caso siano trascorsi più di 10 (dieci) giorni lavorativi senza che l'UVM abbia espresso il proprio parere, vale il silenzio assenso ed il paziente può accedere direttamente alle prestazioni richieste. Tale assenso vale fino a valutazione da parte della UVM di cui sopra che potrà: a) confermare o modificare regime e livello di assistenza individuato dall'equipe sanitaria della struttura; b) confermare o modificare il progetto personalizzato; c) disporre, da quella data, la dimissione del paziente o comunque la sua esclusione dalla copertura SSN per quella prestazione”.
2. La sospensione è disposta per il periodo corrispondente alla durata del mandato commissariale, o sino all'eventuale abrogazione, ove anteriore.

ART. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.
2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osser-

varlo e farlo osservare.

IL COMMISSARIO AD ACTA
Dr. Giovanni Chiodi

Presidente del Consiglio Regionale

DECRETO 20.05.2010, n. 15:

Nomina 4[^] COMMISSIONE CONSILIARE "INDUSTRIA E COMMERCIO-TURISMO".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Visto l'art. 23 dello Statuto;

Visto l'art. 25 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale;

Richiamati i precedenti decreti nn. 4, 11, 13, 41 e 43/2009 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della 4[^] Commissione consiliare;

Vista la nota in data 18 maggio 2010 del Gruppo Popolo della Libertà con la quale si comunicano le nuove designazioni

DECRETA

la 4[^] COMMISSIONE CONSILIARE "INDUSTRIA E COMMERCIO-TURISMO" è così composta:

- P.D.L.	DI MATTEO Emiliano	con voti	8
- P.D.L.	PROSPERO Antonio	"	" 1
- P.D.L.	CHIAVAROLI Federica	"	" 2
- P.D.L.	SOSPURI Lorenzo	"	" 2
- P.D.L.	ARGIRO' Nicola	"	" 8
- P.D.L.	NASUTI Emilio	"	" 1
- P.D.L.	DE FANIS Luigi	"	" 2
- P.D.L.	IAMPIERI Emilio	"	" 1
- P.D.	DI LUCA Giuseppe	"	" 2
- P.D.	DI PANGRAZIO Giuseppe	"	" 1
- P.D.	SCLOCCO Marinella	"	" 2
- P.D.	CARAMANICO Franco	"	" 2
- I.D.V.	SULPIZIO Camillo	"	" 5
- I.D.V.	D'ALESSANDRO Cesare	"	" 1
- U.D.C.	MENNA Antonio	"	" 2
- COMUNISTI ITALIANI	SAIA Antonio	"	" 1
- LA SINISTRA, VERDI-SD	CAPORALE Walter	"	" 1
- M.P.A. ABRUZZO	DE MATTEIS Giorgio	"	" 1
- RIALZATI ABRUZZO	TAGLIENTE Giuseppe	"	" 1
- RIFONDAZIONE COMUNISTA	ACERBO Maurizio	"	" 1

Il presente decreto sarà pubblicato sul *B.U.R.A.*

L'Aquila, 20.05.2010

Nazario Pagano

Presidente della Giunta Regionale

DECRETO 21.05.2010, n. 48:

Legittimazione nel possesso di terre civiche nel Comune di Bolognano (PE) in favore ditte diverse.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

- sono legittimate nel possesso le terre civiche site nel Comune di Bolognano (PE) a favore delle 12 Ditte indicate nell'allegato "A" Elenco n. 1 datato 15/02/2010 rettificato il 27/04/2010 formato da n. 2 facciate;
- di fare obbligo al Comune di Bolognano a riscuotere i canoni come indicati nel più volte citato allegato "A" Elenco n. 1 datato 15/02/2010 rettificato il 27/04/2010;
- il canone di legittimazione, ferma restando la piena proprietà a favore del legittimatarario, può essere affrancato mediante capitalizzazione al saggio legale e la richiesta di affrancazione deve essere presentata al Comune di Bolognano;
- di autorizzare il Comune di Bolognano ad applicare la riduzione prevista dal 4^o comma dell'art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecuti-